



COMUNE DI CARNAGO

PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore diciassette e minuti zero in videoconferenza, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARABELLI BARBARA - Presidente	Sì
2. CARABELLI CARLO - Vice Sindaco	Sì
3. NOAL PAOLO - Consigliere	Sì
4. VEZZANI ROBERTO - Consigliere	Sì
5. MAZZOLENI GIAN CARLA - Consigliere	Sì
6. MOLINA MILENA - Consigliere	Sì
7. FOLETTO NADIA - Consigliere	No
8. TUDINO DOMENICO - Consigliere	Sì
9. LUCA LUIGI TOIA - Consigliere	Sì
10. CASTIGLIONI DANTE - Consigliere	Sì
11. ZANNINELLO MARIA EMMA - Consigliere	Sì
12. CASTIGLIONI ELENA - Consigliere	Sì
13. DELL'ACQUA MASSIMO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale GANERI ANGELA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Signora CARABELLI BARBARA, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'Assessore al Bilancio Carlo Carabelli.

Premesso che:

- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio), a decorrere dall'anno 2020, ha abolito la componente TASI dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- l'Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della predetta Legge 160/2019, che testualmente recitano:

- **comma 740** *"Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9";*

- **comma 741** *"Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:*

a) *per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;*

...Omissis...

c) *sono altresì considerate abitazioni principali:*

... Omissis...

4) *la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;*

...Omissis...

6) *su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;*

...Omissis...

e) *per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.";*

- **comma 743** *"I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Omissis...";*

- **comma 744** *"È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; Omissis...";*

- **comma 748** *"L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.";*

- **comma 749** *"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;*

Omissis,...

- **comma 750:** "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.";

- **comma 751** "Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU." ;

- **comma 752** "L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.";

- **comma 753** "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.";

- **comma 754** "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento."

- **comma 756** "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente

con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato";

- **comma 758** "Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
Omissis...

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.";

- **comma 760** "Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento."

- **comma 762** "In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.";

- **comma 767** "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Omissis...";

- **comma 771** "Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da

quelli destinati ad abitazione principale relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate."

- comma 778 *"Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.";*

Dato atto che:

- a norma del comma 740 il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, la cui definizione è indicata compiutamente al comma 741, nonché il possesso di abitazione principale o assimilata classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e delle relative pertinenze classificate in categoria catastale C/2 – C/6 – C/7;
- a norma del comma 743 sono soggetti passivi dell'imposta:
 - i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
 - locatario di immobili, anche da costruire o incorso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- a norma del comma 758 lettera d) si applica l'esenzione IMU per i terreni agricoli di cui alla lettera e) del comma 741, in quanto il Comune di Carnago rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma del comma 778 con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 25.08.2020 è stato designato il Funzionario responsabile dell'imposta.

Ritenuto:

- ai sensi del comma 741, lettera c) punto 6) di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- ai sensi del comma 748 determinare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura pari allo 0,60 per cento;
- ai sensi del comma 750 determinare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, nella misura pari allo 0,10 per cento;
- ai sensi del comma 751 determinare l'aliquota per i cosiddetti "fabbricati marce", ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati nella misura pari allo 0,23 per cento.
- ai sensi del comma 753 determinare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura pari allo 0,99 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato;
- ai sensi del comma. 754 determinare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli disciplinati dai commi da 750, 751 e a 753, l'aliquota è pari allo 0,99 per cento.

Vista inoltre la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (GU serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020) che all'art. 1 ha previsto quanto segue:

- comma 48 *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà";*

- comma 49 *"Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."*

- **comma 599** *“In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

a) *immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*

b) *immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affitti camere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*

c) *immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;*

d) *immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate”.*

- **comma 601** *“Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019”.*

Preso atto che il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 all'articolo 78 *“Esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo”*, prevede quanto segue:

- **comma 3** *“L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d)”* ovvero per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- **comma 5** *“Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 3, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022”.*

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Atteso che il prospetto delle aliquote Imu di cui al sopra citato comma 757 non è a oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”.

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti locali del Bilancio di Previsione, riferito ad un orizzonte temporale triennale dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 106 del Decreto Legge 18 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 degli Enti locali è differito al 31 gennaio 2021;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023.

Richiamati:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 "Decreto Crescita", convertito in Legge 28.06.2019 n. 58 ove si prevede che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, che stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti comunali;

- la circolare n. 2/DF del 22.11.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanata per fornire chiarimenti in merito circa l'applicazione del predetto art. 15-bis del Decreto Legge 34/2020.

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 8.04.2020 avente ad oggetto "Imposta municipale propria – IMU. Determinazione aliquote e detrazioni anno 2020".

Ritenuto, pertanto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Comune, di confermare le aliquote deliberate per l'anno 2020, che si dettagliano nel prospetto seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA IMU
Abitazione principale accatastata in categoria A1 – A8 – A9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per cat. C2 – C6 – C7)	0,60 per cento Con detrazione € 200,00
Fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale accatastati nelle categoria A2 – A3 – A4 –A5 –A6 – A7 e C2 – C6 – C7	0,99 per cento
Fabbricati accatastati in categoria B	0,99 per cento
Fabbricati accatastati in categoria A10 – C1 – C3	0,99 per cento
Aree Edificabili	0,99 per cento
Fabbricati accatastati in categoria D (tranne D10)	0,99 per cento Di cui 0,76 per cento Quota di riserva dello Stato
Fabbricati rurali strumentali accatastati in categoria D10	0,10 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Fabbricati merce)	0,23 per cento

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2020.

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione.

Il Sindaco Presidente dichiara aperta la discussione sulla su estesa proposta di Deliberazione, costituente l'argomento posto al punto dell'ordine del giorno.

Non essendoci interventi il Presidente pone ai voti la suesposta proposta deliberativa.

Con votazione, espressa per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, che ha dato le seguenti risultanze:

Presenti n. 12;

Astenuti n.2 (Dante Castiglioni, Maria Emma Zanninello);

Votanti n. 10;

Voti Favorevoli n. 10.

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.
2. Di considerare, ai sensi del comma 741, lettera c) punto 6) della Legge 160/2019, abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
3. Di approvare le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021 come indicato nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA IMU
Abitazione principale accatastata in categoria A1 – A8 – A9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per cat. C2 – C6 – C7)	0,60 per cento Con detrazione € 200,00
Fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale accatastati nelle categoria A2 – A3 – A4 –A5 –A6 – A7 e C2 – C6 – C7	0,99 per cento
Fabbricati accatastati in categoria B	0,99 per cento
Fabbricati accatastati in categoria A10 – C1 – C3	0,99 per cento
Aree Edificabili	0,99 per cento
Fabbricati accatastati in categoria D (tranne D10)	0,99 per cento Di cui 0,76 per cento Quota di riserva dello Stato
Fabbricati rurali strumentali accatastati in categoria D10	0,10 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Fabbricati merce)	0,23 per cento

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come stabilito dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34.
5. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Carnago.

Infine con successiva, separata votazione, espressa per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, che ha dato le seguenti risultanze:

Presenti n. 12;

Astenuti n.2 (Dante Castiglioni, Maria Emma Zanninello);

Votanti n. 10;

Voti Favorevoli n. 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pareri

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021/5**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.**

Parere Tecnico

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi Parere: Parere Favorevole

Data 24/03/2021

Il Responsabile di Area
F.to Dott.ssa Tiziana Dereani

Parere Contabile

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi Parere: Parere Favorevole

Data 24/03/2021

Il Responsabile di Area
F.to Dott.ssa Tiziana Dereani

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : CARABELLI BARBARA

Il Segretario Comunale
F.to : GANERI ANGELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 200 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/04/2021, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Carnago, li 08/04/2021

Il Segretario Comunale
F.to GANERI ANGELA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Segretario Comunale
GANERI ANGELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
art. 134 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Carnago, li 31/03/2021

Il Segretario Comunale
F.to GANERI ANGELA